



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 216

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 "Disciplina dell'attività di cava" - articolo 12.1
Aggiudicazione delle concessioni di cave di porfido: determinazione dei parametri e dei criteri di valutazione dell'offerta ed approvazione dello schema di bando tipo.

Il giorno **16 Febbraio 2018** ad ore **09:40** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

ALESSANDRO OLIVI
CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
LUCA ZENI

Assenti:

ASSESSORE

MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

Il 1 marzo 2017 è entrata in vigore la legge provinciale 10 febbraio 2017, n. 1 avente ad oggetto "*Modificazioni della legge provinciale sulle cave 2006 e di disposizioni provinciali connesse*" che ha apportato sostanziali modifiche alla legge di settore sulle cave, nell'intento di dare risposte concrete urgenti per favorire l'evoluzione competitiva del sistema produttivo locale.

In tale prospettiva le modifiche normative mirano a garantire una valorizzazione del materiale estratto, il miglioramento delle condizioni di lavoro e del processo di lavorazione, nella finalità di favorire lo sviluppo della filiera e dell'occupazione, soprattutto nel settore del porfido che, anche in conseguenza della crisi economica, presenta concreti elementi di debolezza.

L'articolo 12.1, comma 1, della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 in materia di cave, nell'ottica di assicurare un'ottimale sfruttamento della risorsa porfido, prevede che la concessione sia aggiudicata mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità – prezzo, stabilendo i seguenti elementi minimi:

- a) *il pregio tecnico e le caratteristiche del materiale ottenuto o il possesso di marchi aventi le caratteristiche previste dall'articolo 23 bis, comma 1;*
- b) *il possesso di marchi di qualità del prodotto con caratteristiche diverse da quelle previste dall'articolo 23 bis, comma 1;*
- c) *l'impegno dell'offerente a effettuare lavorazioni ulteriori alla seconda che richiedono elevata specializzazione;*
- d) *il ricorso a processi di abbattimento della roccia, anche innovativi, che garantiscano un'elevata resa della cava correlata a una bassa produzione di scarti;*
- e) *il possesso di certificazioni etiche o ambientali;*
- f) *la riduzione dell'impatto ambientale nel processo di lavorazione;*
- g) *le caratteristiche del piano sull'occupazione che l'offerente si impegna a rispettare;*
- h) *le dotazioni, ulteriori rispetto a quelle obbligatorie, volte a garantire un ambiente di lavoro più sicuro, salubre e confortevole.*

Per garantire una maggiore omogeneità al comparto del porfido, anche in vista di un'apertura al mercato tramite le procedure di gara, l'articolo 12. 1 della legge provinciale sulle cave, prevede, al comma 5, che la Giunta provinciale approvi un bando tipo per l'affidamento delle cave di porfido.

L'articolo 12.1, comma 3, della legge provinciale sulle cave prevede invece che "*la Giunta provinciale con propria deliberazione:*

- a) *stabilisce il peso da attribuire al prezzo e agli elementi previsti dal comma 1, anche attraverso l'individuazione di punteggi minimi e massimi;*
- b) *individua le caratteristiche del piano sull'occupazione previsto dal comma 1, lettera g);*
- c) *determina i criteri per il calcolo del prezzo unitario a base d'asta;*
- d) *determina le modalità per il calcolo della quantità minima di volume da estrarre prevista dal progetto di coltivazione ai sensi dell'articolo 12, comma 3;*
- e) *specifica il contenuto della clausola sociale prevista dall'articolo 12, comma 4 bis.*"

In attuazione delle disposizioni di legge, con la collaborazione dell'Agenzia provinciale per gli appalti e contratti e d'intesa con gli uffici del Consorzio dei Comuni Trentini, sono stati individuati e specificati gli elementi di valutazione dell'offerta, ed è stato elaborato uno schema di bando tipo in cui sono indicati gli elementi vincolanti per la redazione dei bandi di gara da parte dei comuni.

La proposta di bando in esame riserva particolare attenzione, in termini di importanza degli elementi di valutazione, all'aspetto occupazionale, alla qualità, alla sicurezza sul lavoro e ai profili etici e ambientali dell'attività estrattiva.

Come previsto dalla norma, i comuni concedenti non possono integrare né modificare le parti di bando tipo che riguardano i contenuti previsti dall'articolo 12.1, comma 3, lettere a), b), c), d), ed e) della legge provinciale sulle cave.

L'articolo 13 della legge provinciale sulle cave, quando il bene su cui insiste la cava è gravato da uso civico e l'amministrazione separata di uso civico è costituita, prevede che *“l'amministrazione separata di uso civico, salvo diverso accordo con il comune competente per territorio, esercita le funzioni che il comune esercita quando rilascia la concessione sui beni propri”*; pertanto, tenuto conto che le funzioni svolte dalle amministrazioni separate di uso civico devono essere specificate con regolamento, si dà atto che gli adempimenti imputati ai comuni da questa delibera, saranno eventualmente riferiti alle Amministrazioni separate di uso civico, sulla base delle disposizioni contenute nel regolamento di cui all'art. 13, comma 2 bis, della legge in materia di cave.

Tutto ciò premesso, trattandosi di intervenire su una materia nella quale la legge attribuisce ai comuni le relative funzioni, si è ritenuto di sottoporre in via preventiva la deliberazione in oggetto indicata, all'esame del Consiglio delle autonomie locali.

Preso atto che il Consiglio delle autonomie locali con nota prot. n. 81 del 5 febbraio 2018 ha espresso parere favorevole subordinato all'accoglimento della richiesta di modificare l'allegato *“Determinazione dei contenuti degli elementi di valutazione per l'aggiudicazione di cave di porfido di proprietà pubblica”*, nella parte relativa alle caratteristiche del piano dell'occupazione, portando da tre a sei mesi il periodo di tempo utile per reintegrare il contingente minimo di lavoratori previsto dal piano sull'occupazione.

Ritenuto di accogliere la richiesta, l'osservazione è stata pertanto recepita nel testo in approvazione.

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udito il Relatore;
- vista la legge provinciale 10 febbraio 2017, n. 1;
- visti gli articoli 12 e 12.1 della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 recante *“Disciplina dell'attività di cava”*;
- visti gli atti citati in premessa;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

- 1) di approvare, ai sensi dell'articolo 12.1, comma 3, della legge provinciale n. 7 del 2006 l'allegato *“Determinazione dei contenuti degli elementi di valutazione per l'aggiudicazione di cave di porfido di proprietà comunale”*, in cui sono indicati:
 - le caratteristiche del piano sull'occupazione ;
 - i criteri per il calcolo del prezzo unitario a base d'asta;
 - le modalità per il calcolo della quantità minima di volume da estrarre prevista dal progetto di coltivazione;
 - il contenuto della clausola sociale;
- 2) di approvare, ai sensi dell'articolo 12.1, comma 5, della legge provinciale n. 7 del 2006, lo

“Schema di bando tipo per l’aggiudicazione di cave di porfido di proprietà comunale”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con il relativo allegato A) “Parametri e criteri di valutazione dell’offerta”;

- 3) di dare atto che il peso da attribuire al prezzo e agli elementi previsti dal comma 1 dell’art. 12.1 della legge provinciale n. 7 del 2006, anche attraverso l’individuazione di punteggi minimi e massimi, sono contenuti nell’allegato riportante “Parametri e criteri di valutazione dell’offerta”;
- 4) di dare atto che gli allegati di cui ai punti 1) e 2) costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che i comuni concedenti non possono integrare né modificare le parti di bando tipo che riguardano i contenuti previsti dall’articolo 12.1, comma 3, lettere a), b), c), d), ed e) della legge provinciale n. 7 del 2006 così come specificati nell’allegato di cui al punto 1);
- 5) di dare atto che gli adempimenti imputati ai comuni da questa delibera, saranno eventualmente riferiti alle Amministrazioni separate di uso civico, sulla base delle disposizioni contenute nel regolamento di cui all’art. 13, comma 2 bis, della legge in materia di cave;
- 6) di trasmettere copia della presente deliberazione a tutte le amministrazioni comunali sui cui territori sono situate cave di porfido di proprietà pubblica;
- 7) di pubblicare la presente deliberazione all’albo del Servizio Minerario, costituito dalle apposite pagine web sul portale internet della Provincia, all’indirizzo <http://www.minerario.provincia.tn.it/>;
- 8) di pubblicare, per estratto, la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige.

Adunanza chiusa ad ore 10:45

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Schema di bando tipo per l'aggiudicazione di cave di porfido di proprietà comunale

002 Determinazione dei contenuti degli elementi di valutazione per l'aggiudicazione di cave di porfido di proprietà comunale

003 allegato A) Parametri e criteri di valutazione dell'offerta

IL PRESIDENTE

Ugo Rossi

IL DIRIGENTE

Enrico Menapace

[Legenda]

Evidenziati in grigio e con nota (*), gli elementi vincolanti del documento, perché previsti dalla legge o perché destinate ad essere recepite in provvedimento di GP vincolante ex art. 12.1 co. 5.

Le restanti parti del documento costituiscono linea guida per le Amministrazioni concedenti, dalle quali è comunque possibile discostarsi responsabilmente, nel rispetto dei principi relativi all'affidamento di contratti pubblici (art. 4 d.lgs. 50/2016).

SCHEMA DI BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE RELATIVA ALL'ESERCIZIO DELLA CAVA DI PORFIDO DI

(Determinazione n. dd.)

Trento,

Prot. n.

Scadenza del termine di presentazione delle offerte: - ORE 12:00

PREMESSE: DATI PRINCIPALI DELLA CONCESSIONE

Il Comune di Via,, telefono, fax, indirizzo **PEC**, intende affidare in concessione, a mezzo di asta pubblica, l'esercizio della cava di porfido indicata in oggetto.

Oggetto della concessione: la gara ha per oggetto l'affidamento in concessione, mediante asta pubblica con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dell'esercizio della cava di porfido di, secondo quanto indicato nel disciplinare di concessione e relativi allegati, allegato al presente bando di gara.

L'affidamento della concessione in oggetto è disciplinato dalla L.p. 7/2006 e ss.mm. e dalla L.p. 23/90 e ss.mm., nonché dalla deliberazione di Giunta provinciale n. di data

Canone al mc a base di gara (al rialzo): Euro/mc, al netto degli oneri fiscali, determinato secondo i criteri stabiliti dalla deliberazione di Giunta provinciale n. di data(*)

Durata: la durata della concessione è pari ad **anni**, decorrenti dalla stipula del contratto.

Non è previsto il **sopralluogo obbligatorio**.

I concorrenti hanno peraltro facoltà di recarsi presso le cave oggetto di concessione, accompagnati da un tecnico incaricato dall'Amministrazione.

L'eventuale visita deve essere effettuata dal legale rappresentante dell'impresa o da altro dipendente munito di specifica delega (da consegnarsi al momento del sopralluogo), previo appuntamento da concordare contattando i seguenti recapiti:

indirizzo PEC:

Si invita a formulare la richiesta non oltre 7 giorni antecedenti il termine di presentazione dell'offerta.

L'aggiudicazione sarà effettuata mediante asta pubblica di cui all'art. 19 della L.p. 23/90 e ss.mm., con il criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa**, in conformità alle norme contenute nel presente bando di gara in funzione degli elementi di valutazione indicati

nell'elaborato "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta", sulla base delle prescrizioni contenute nel disciplinare di concessione e relativi allegati.

Per quanto riguarda l'individuazione degli elementi di valutazione, dei relativi pesi ad essi attribuiti e delle modalità di attribuzione dei punteggi si rinvia all'elaborato "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta".

Documentazione disponibile per i concorrenti:

Il presente bando di gara, l'elaborato "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta" (allegato A), il fac-simile di istanza di partecipazione e dichiarazione possesso requisiti (allegato B1 e B2), il modello per la formulazione dell'offerta economica (allegato C), il disciplinare di concessione e relativi allegati sono disponibili sul sito Internet e possono essere ritirati in copia presso il Comune – ufficio - nei seguenti giorni ed orari

Chiarimenti e informazioni di carattere procedurale e tecnico possono essere richiesti **ESCLUSIVAMENTE per iscritto, a mezzo PEC o fax**, al Comune al seguente indirizzo PEC: o fax.:

Le risposte ai quesiti formulati saranno pubblicate **ESCLUSIVAMENTE** sul sito internet (.....), almeno **6 giorni** prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta a condizione che la richiesta sia stata presentata in tempo utile, ossia almeno 10 giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Le eventuali integrazioni/rettifiche agli atti di gara, nonché le comunicazioni saranno pubblicate sul medesimo sito. Si invitano pertanto i concorrenti a visionare costantemente detto sito.

Al fine di evitare la presentazione di dichiarazioni irregolari o incomplete, si invitano i concorrenti ad avvalersi dei *fac-simili* predisposti dall'Amministrazione e allegati al presente bando.

1. INOLTRO DEL PLICO CONTENENTE L'OFFERTA

Per essere ammessa alla gara, il concorrente dovrà far pervenire, con le modalità illustrate nel prosieguo e indirizzando **specificamente** a:

Comune di
Ufficio
Via -

entro e non oltre le ore 12:00 del giorno

un **UNICO** plico chiuso **con le seguenti modalità:**

sigillato sui lembi di chiusura dello stesso con ceralacca o altro strumento idoneo a garanzia dell'integrità e della non manomissione del contenuto, riportante la scritturazione o stampigliatura della ragione sociale/denominazione dell'Impresa offerente (nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti la scritturazione o stampigliatura potrà essere effettuata anche solo da un concorrente costituente il raggruppamento temporaneo di concorrenti).

In caso di mancato rispetto delle modalità sopra indicate, il Presidente di gara ammetterà il concorrente qualora ritenga, secondo le circostanze concrete, che non vi sia stata violazione del principio di segretezza dell'offerta a causa della non integrità del plico.

Nel caso di utilizzo di ceralacca si consiglia di apporre sopra tali sigilli un nastro adesivo, al fine di evitare che l'eventuale distacco della stessa pregiudichi l'integrità del plico, che potrebbe comportare l'esclusione dalla gara.

Nel caso di chiusura del plico con mera incollatura dei lembi, sia pure controfirmati, si consiglia di apporre sui lembi stessi un nastro adesivo, al fine di evitare un'eventuale apertura del plico tale da pregiudicare l'integrità del medesimo, che potrebbe comportare l'esclusione dalla gara.

Si consiglia di non utilizzare buste con i lembi preincollati e qualora ciò non fosse possibile si suggerisce, al fine di non incorrere nell'esclusione per carenza dell'integrità del plico, di **sigillare gli stessi con ceralacca o altro strumento idoneo a garanzia dell'integrità e della non manomissione del contenuto**.

Sull'esterno del plico deve essere riportata la ragione sociale/denominazione dell'offerente e la seguente dicitura:

GARA per l'affidamento in concessione della cava di (TN).

Si precisa che costituisce **MOTIVO DI ESCLUSIONE** dalla gara la mancata indicazione sull'esterno del plico del riferimento alla gara in oggetto, ovvero l'apposizione di un'indicazione totalmente errata o generica tale da rendere impossibile l'individuazione del plico come contenente l'offerta per la gara in oggetto.

Il plico dovrà contenere rispettivamente:

A) una BUSTA CHIUSA, recante la ragione sociale dell'offerente e la seguente dicitura "**BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**", contenente:

- l'**ISTANZA di partecipazione e dichiarazione possesso requisiti** di cui al paragrafo 4.1 (all. B1 e B2);
- la **GARANZIA PROVVISORIA** di cui al paragrafo 4.2;
- l'**eventuale documentazione** di cui al paragrafo 4.3;

B) una BUSTA, SIGILLATA con le medesime modalità sopra evidenziate con riferimento al plico esterno, recante la ragione sociale dell'offerente e la seguente dicitura "**BUSTA B - OFFERTA TECNICA**" e contenente a sua volta l'offerta tecnica da presentarsi **A PENA DI ESCLUSIONE**;

C) una BUSTA, SIGILLATA con le medesime modalità sopra evidenziate con riferimento al plico esterno, recante la ragione sociale dell'offerente e la seguente dicitura "**BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA**", e contenente a sua volta l'**OFFERTA ECONOMICA, A PENA DI ESCLUSIONE**.

Il plico deve pervenire in uno dei seguenti modi:

- mediante raccomandata del servizio postale statale;
- mediante plico analogo alla raccomandata inoltrato da Corrieri specializzati, tassativamente negli orari di apertura al pubblico sotto indicati, all'Ufficio, che ne rilascia apposita ricevuta, con attestazione della data e ora di ricevimento, (orario di apertura:);
- mediante consegna diretta, tassativamente negli orari di apertura al pubblico sotto indicati, all'Ufficio, che ne rilascia apposita ricevuta con attestazione della data e ora di ricevimento (orario di apertura). In tal caso il soggetto che consegna il plico è tenuto a produrre fotocopia di un documento di identità.

Al fine di evitare disguidi in merito alla ricezione dei plichi in tempo utile per la partecipazione alla gara, l'Amministrazione invita esplicitamente le Imprese offerenti ad inoltrare i plichi esclusivamente all'indirizzo sopra riportato e quindi evitando la consegna o l'inoltro di tali plichi ad Uffici diversi dall'Ufficio sopra specificato.

Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente; non saranno ammesse alla gara le Imprese i cui plichi perverranno all'Amministrazione dopo la scadenza del termine fissato per la ricezione degli stessi plichi e sopra indicato, e questo anche qualora il loro mancato o tardivo inoltro sia dovuto a causa di forza maggiore, caso fortuito o fatto imputabile a terzi.

Non saranno prese in considerazione le offerte, anche se sostitutive o aggiuntive di quelle precedentemente inviate, che pervengano all'Amministrazione, dopo la scadenza del termine sopra indicato.

**LA PRIMA SEDUTA DI GARA SARÀ TENUTA IL GIORNO ALLE ORE
PRESSO IL COMUNE DI - VIA -**

L'Amministrazione darà comunicazione delle eventuali successive sedute di gara a tutti i concorrenti ammessi mediante PEC.

Gli interessati (legali rappresentanti delle imprese e persone munite di delega) sono ammessi a presenziare alle sedute di gara.

2. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

2.1 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Possono partecipare alla gara i soggetti elencati all'art. 45 comma 2 del D.lgs. 50/2016, **in possesso dei requisiti e delle condizioni di cui al successivo punto 2.2, con l'avvertenza che, ai sensi dell'art. 12, comma 2 bis della L.p. 7/2006 e ss.mm., NON SONO AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE i soggetti che nel triennio antecedente la data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta sono decaduti da concessioni di cui erano titolari in ragione delle violazioni commesse. (*)**

I raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile possono partecipare anche se non ancora costituiti, in conformità a quanto disposto dall'art. 24 della Lp 23/90 e ss.mm..

E' fatto **divieto** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero la partecipazione contestuale sia in qualità di impresa singola che associata o consorziata, né la partecipazione di Imprese diverse con medesimo legale rappresentante. L'inosservanza di tale divieto determina l'**ESCLUSIONE** dalla gara di tutti i soggetti sopra menzionati (impresa singola, associazione e consorzio).

E' **vietata** la partecipazione alla medesima procedura dei consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D.lgs. 50/2016 e delle imprese per conto delle quali il consorzio intende partecipare. In caso di violazione sono **ESCLUSI** dalla gara sia il consorzio sia i consorziati. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'**art. 353 del codice penale**. I consorzi stabili hanno altresì facoltà di partecipare in proprio ed in tal caso nessuna delle imprese consorziate potrà partecipare alla procedura. In caso di violazione sono **ESCLUSI** dalla gara sia il consorzio sia i consorziati.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 16 *ter* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm., è fatto divieto, per tre anni, di contrattare con la pubblica amministrazione per i soggetti privati che abbiano concluso contratti o conferito incarichi a ex dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei loro confronti per conto della stessa e che sono cessati dal rapporto di pubblico impiego da meno di tre anni. In caso di violazione di tale disposizione è prevista la nullità dei contratti di lavoro conclusi e degli incarichi conferiti con conseguente obbligo, a carico dei soggetti privati, di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

2.2 ASSENZA DEI MOTIVI DI ESCLUSIONE E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

A) ASSENZA DEI MOTIVI DI ESCLUSIONE

- assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.

B) REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE:

- **Iscrizione al Registro delle Imprese** o equivalente registro professionale o commerciale del paese di stabilimento, per attività estrattiva delle cave o della lavorazione del porfido (qualora non sia tenuta all'iscrizione dovrà specificare i motivi, indicando eventuale altra documentazione che legittima l'operatore economico all'esecuzione della prestazione in concessione

C) REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA/TECNICO-ORGANIZZATIVA:

- **avere gestito, per almeno anni, un'attività estrattiva in cava, oppure un'attività di lavorazione del porfido.**

I requisiti di partecipazione e l'assenza dei motivi di esclusione di cui al presente paragrafo 2.2 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, PENA L'ESCLUSIONE e saranno valutati in capo al soggetto affidatario della concessione preliminarmente alla stipulazione del contratto.

RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI

In caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, l'assenza dei motivi di esclusione di cui al paragrafo 2.2 lettera A) e i requisiti di idoneità professionale di cui al paragrafo 2.2 lettera B) dovranno essere posseduti da ciascun operatore economico raggruppato, a PENA DI ESCLUSIONE, mentre il requisito di capacità economico – finanziaria / tecnico-organizzativa di cui al paragrafo 2.2 lettera C) potrà essere cumulato fermo restando che la somma dovrà raggiungere il minimo richiesto per i concorrenti singoli e che l'operatore economico mandatario dovrà possedere il requisito in misura maggioritaria, a PENA DI ESCLUSIONE.

3. MODALITÀ DI FORMULAZIONE DELLE OFFERTE

L'OFFERTA TECNICA deve essere inserita, a PENA DI ESCLUSIONE, in un'apposita busta denominata "**BUSTA B - OFFERTA TECNICA**" chiusa, con le modalità di cui al precedente paragrafo 1, e quindi inserita nel plico esterno unitamente alla "BUSTA A" contenente la documentazione amministrativa ed alla "BUSTA C" contenente l'offerta economica. **L'offerta tecnica non potrà contenere, a PENA DI ESCLUSIONE, alcun riferimento di tipo economico.**

L'OFFERTA ECONOMICA (redatta in conformità alla vigente normativa **in materia di imposta di bollo - UNA MARCA DA BOLLO DA EURO 16,00**) **deve essere inserita, a PENA DI ESCLUSIONE**, in un'apposita busta denominata "**BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA**" chiusa, con le modalità di cui al precedente paragrafo 1 e quindi inserita nel plico esterno unitamente alla "BUSTA A" contenente la documentazione amministrativa e alla "BUSTA B" contenente l'offerta tecnica.

Per quanto attiene i contenuti, le modalità di formulazione e di sottoscrizione dell'offerta economica e dell'offerta tecnica, nonché l'individuazione degli elementi/sub-elementi di valutazione, dei relativi pesi/sub-pesi ad assi attribuiti e delle modalità di attribuzione dei punteggi, si rinvia integralmente all'elaborato "**Parametri e criteri di valutazione dell'offerta**".

4. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

1. La dichiarazione/documentazione richiesta ai successivi paragrafi 4.1, 4.2, ed eventualmente qualora dovuta, di cui al paragrafo 4.3, dovrà essere inserita in un'apposita busta denominata "**BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**", chiusa con le modalità di cui al precedente paragrafo 1 e quindi inserita nel plico esterno unitamente alla "BUSTA B" contenente l'offerta tecnica e alla "BUSTA C" contenente l'offerta economica.

4.1 Istanza di partecipazione e dichiarazione possesso requisiti

All'interno della "**BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**" deve essere prodotta:

- **l'istanza di partecipazione e dichiarazione del possesso dei requisiti di partecipazione di cui al paragrafo 2.2, con accettazione delle clausole contenute nel bando, nel disciplinare di concessione e nei rispettivi allegati, resa ai sensi del DPR 445/2000 e sottoscritta:**
 - dal legale rappresentante dell'impresa singola, utilizzando a tal fine il modello allegato al presente bando sotto la lettera **B1**;
 - dal legale rappresentante dell'impresa capogruppo di raggruppamento temporaneo già costituito, del consorzio ordinario o del G.E.I.E., utilizzando a tal fine il modello allegato al presente bando sotto la lettera **B1**;
 - dal legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito e di ciascuna impresa consorziata in caso di consorzio ordinario non ancora costituito, recante altresì l'indicazione delle parti di prestazioni svolte da ciascuna impresa raggruppata e l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come capogruppo, utilizzando a tal fine il modello allegato al presente bando sotto la lettera **B2**.

All'istanza va allegata copia del documento di identità in corso di validità del/dei sottoscrittore/i.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità formale essenziale dell'istanza di partecipazione, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, a mezzo PEC ovvero posta o telefax, al concorrente, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, **PENA L'ESCLUSIONE** dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Il ricorso al soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione.

È in facoltà del concorrente produrre, in sostituzione di una o più delle parti delle dichiarazioni contenute nel DGUE, la documentazione atta a comprovare i fatti dichiarati.

Ai sensi dell'art. 45 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, per la presentazione dell'offerta, ai raggruppamenti **non** viene richiesto di assumere una forma giuridica specifica. In caso di aggiudicazione, l'Amministrazione richiederà la documentazione comprovante la costituzione del raggruppamento temporaneo ed il conferimento da parte delle mandanti alla capogruppo del **mandato collettivo speciale con rappresentanza e della relativa procura**.

Per il contenuto del mandato, si rinvia a quanto specificamente indicato al successivo paragrafo 4.3. Nel caso vengano prodotti il mandato collettivo speciale con rappresentanza e la relativa procura unitamente alla documentazione per la partecipazione, l'istanza di partecipazione, l'offerta tecnica e

quella economica potranno essere sottoscritte dalla sola capogruppo in nome e per conto proprio e delle mandanti.

4.2 GARANZIA PROVVISORIA

All'interno della "**BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**" deve essere prodotta la documentazione **in originale** comprovante la costituzione di una **garanzia provvisoria** per un ammontare pari ad **Euro** a garanzia della stipulazione del contratto in caso di aggiudicazione.

In caso di **Raggruppamento temporaneo di Imprese già costituito**, il deposito cauzionale dovrà essere unico e intestato all'Impresa capogruppo in nome e per conto proprio e delle mandanti.

In caso di **Raggruppamento temporaneo di Imprese non ancora costituito**, il deposito cauzionale dovrà essere unico e **intestato o comunque riconducibile a tutte le imprese del costituendo raggruppamento**.

La costituzione del suddetto deposito cauzionale - fermo il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 - potrà avvenire:

1. Tramite **deposito in contanti**, mediante versamento diretto sul "conto di tesoreria" del Comune:

CODICE IBAN:

CAUSALE VERSAMENTO: **deposito cauzionale gara concessione cava.**

In questo caso il versante avrà immediatamente la quietanza liberatoria del Tesoriere che dovrà essere presentata a comprova dell'avvenuto deposito.

2. Tramite bonifico bancario sul conto di tesoreria intestato al Comune, indicando le seguenti coordinate bancarie:

CODICE IBAN:

CAUSALE BONIFICO: **deposito cauzionale gara concessione cava.**

In questo caso la ricevuta di avvenuto bonifico dovrà essere presentata a comprova dell'avvenuto deposito.

3. mediante assegno circolare, redatto secondo la normativa vigente.

4. Mediante **fideiussione** o **polizza fideiussoria**, unica ed in originale, a favore della stazione appaltante

Le garanzie fideiussorie costituite nella forma di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria sono accettate **esclusivamente** se prestate dai seguenti soggetti:

- soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del Titolo II del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
- imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni dall'Istituto per la Vigilanza dalle Assicurazioni (I.V.A.S.S.) ed iscritte nel relativo elenco pubblicato periodicamente sulla Gazzetta Ufficiale;
- intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli presso i soggetti di cui sopra al fine di accertare l'effettivo rilascio della garanzia fideiussoria, nonché la legittimazione del sottoscrittore a impegnare validamente la banca, la compagnia di assicurazioni o l'intermediario finanziario.

La fideiussione bancaria o la polizza fidejussoria devono essere **sottoscritte in originale**, dal soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o Istituto di credito).

La sottoscrizione di cui sopra deve essere formalizzata, secondo una delle seguenti modalità:

- a. con **autentica notarile**, contenente la specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fideiussore, apposta in calce alla fideiussione bancaria o alla polizza fidejussoria;
- b) con presentazione in allegato di una **dichiarazione** del soggetto che sottoscrive la polizza fidejussoria o la fideiussione bancaria che attesti, ai sensi del D.P.R. 445/2000 (in carta libera) di possedere il potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore (a tal fine è utilizzabile, da parte del soggetto che sottoscrive la polizza, il fac-simile di dichiarazione di cui all'allegato C) del presente bando).

È ammessa la presentazione di fideiussione o polizza fidejussoria sottoscritta dal soggetto fideiussore mediante firma elettronica qualificata o firma digitale, a condizione che tale documento informatico sia inserito all'interno del plico in originale su adeguato supporto informatico oppure, ai sensi del D.lgs. 82/2005 e ss.mm. in copia su supporto cartaceo, corredata da dichiarazione di conformità all'originale in tutte le sue componenti attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

La fideiussione dovrà riportare tutte le seguenti **clausole**:

- a) il soggetto fideiussore si impegna a risarcire il Comune in caso di mancata sottoscrizione del contratto per qualsiasi fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 6/9/2011 n. 159;
- b) la garanzia prestata avrà validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- c) il fideiussore, rinunciando ad avvalersi della facoltà di escussione del debitore principale prevista dal 2° comma dell'art. 1944 del Codice Civile, si impegna a pagare quanto richiesto a semplice richiesta dell'Amministrazione concedente, inoltrata tramite lettera raccomandata a.r. e nel termine di 15 giorni dalla richiesta;
- d) il fideiussore rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma del codice civile.

Non saranno ammesse garanzie fideiussorie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti **oneri** di qualsiasi tipo a carico dell'Amministrazione ovvero che indichino quale **foro competente** a dirimere le eventuali controversie nei confronti dell'Amministrazione un foro diverso da quello in cui ha sede la medesima.

Si precisa che la fideiussione bancaria deve essere presentata in carta legale o resa legale.

Il deposito cauzionale rimarrà vincolato fino al momento dell'aggiudicazione per tutti i concorrenti, ad eccezione dell'aggiudicatario, per il quale lo svincolo avverrà solo al momento della stipulazione del contratto. In relazione ai due diversi momenti di svincolo del deposito cauzionale, l'Amministrazione provvederà immediatamente alla restituzione della documentazione presentata dalle Imprese a comprova della costituzione del medesimo deposito cauzionale.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità formale essenziale della documentazione comprovante il deposito cauzionale, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, a mezzo PEC ovvero posta o telefax, al concorrente, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, PENA L'ESCLUSIONE dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione della documentazione necessaria, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Il ricorso al soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione.

4.3 ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARSI IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE GIÀ COSTITUITI.

Oltre alla documentazione richiesta nei precedenti paragrafi del presente bando, le Imprese che intendono partecipare alla gara riunite in Raggruppamento temporaneo **già costituito**, devono produrre, all'interno della "**BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**", tramite l'impresa capogruppo:

A) MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA conferito all'Impresa capogruppo dalle Imprese mandanti con scrittura privata autenticata dal cui testo risulti espressamente:

- che le imprese partecipanti alla gara si sono costituite in Raggruppamento temporaneo tra loro;
- che detto Raggruppamento temporaneo fra Imprese persegue il fine di partecipare ad una o più gare determinate, con espressa indicazione della gara oggetto del presente bando;
- che l'offerta determina la responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione di tutte le Imprese facenti parte del Raggruppamento stesso;
- che il mandato stesso è gratuito ed irrevocabile e che la sua revoca per giusta causa non ha effetti nei confronti dell'Amministrazione;
- che all'Impresa capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle Imprese mandanti nei confronti dell'Amministrazione in relazione alla concessione, anche dopo la verifica di conformità fino all'estinzione di ogni rapporto;
- la quota di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa riunita, qualora non risulti da altra documentazione presentata;
- le clausole di rispetto degli obblighi previsti dalla normativa sulla tracciabilità dei pagamenti.

B) PROCURA relativa al suddetto mandato e con la medesima forma. È consentita la presentazione del mandato collettivo speciale con rappresentanza e della procura relativa al mandato stesso in un unico atto.

5. PROCEDURA DI GARA

Il Presidente della gara, nella **prima seduta pubblica**, indicata nel bando di gara, sulla base della documentazione contenuta nei plichi presentati, provvederà ad aprire i plichi presentati entro il termine fissato e a **verificare la completezza e regolarità** della documentazione, contrassegnandola, e, in caso negativo, a disporre il **soccorso istruttorio** secondo quanto previsto nei precedenti paragrafi, sospendendo a tal fine la seduta.

Esperito l'eventuale soccorso istruttorio, il Presidente di gara provvederà ad aprire le buste contenenti le offerte tecniche, contrassegnando la documentazione richiesta ivi contenuta e verificando la presenza dei documenti prodotti, nonché a sospendere la seduta di gara ed a trasmettere, in apposito plico chiuso nella seduta di gara, le offerte tecniche per la valutazione delle stesse ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi diversi dal prezzo, alla Commissione tecnica, appositamente nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, che procede, in seduta riservata e nella puntuale osservanza delle prescrizioni del presente disciplinare di gara nonché dell'elaborato "**Parametri e criteri di valutazione dell'offerta**" all'attribuzione dei relativi punteggi, documentandole operazioni svolte in appositi verbali.

All'esito di tale analisi, il Presidente della Commissione tecnica trasmetterà il verbale, contenente i punteggi tecnici assegnati ai concorrenti, al soggetto che presiede la gara.

Il Presidente di gara, in apposita seduta aperta al pubblico, convocata mediante avviso a tutti i concorrenti le cui offerte siano state ammesse, dopo aver dato lettura, anche solo per estratto dei verbali redatti dalla Commissione tecnica e dunque dei punteggi attribuiti agli elementi diversi dal prezzo, provvederà:

- a) a disporre l'apertura della busta sigillata contenente l'offerta economica, relativamente alle offerte tecniche ritenute idonee dalla commissione tecnica;
- b) a contrassegnare la documentazione richiesta ivi contenuta verificandone la regolarità formale;
- c) a dare lettura delle offerte, rese da ciascun concorrente, relative al rialzo rispetto al canone annuo posto a base di gara;
- d) ad attribuire il punteggio alle offerte economiche secondo le modalità indicate nell'elaborato **"Parametri e criteri di valutazione dell'offerta"**;
- e) a sommare i punteggi relativi all'offerta tecnica e all'offerta economica, formando in tal modo la graduatoria delle offerte valide e dichiarando l'aggiudicazione in favore del concorrente primo graduato.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

In caso di offerte con uguale punteggio complessivo, si procederà mediante sorteggio.

6. VERIFICHE E DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELL'AGGIUDICATARIA

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche circa l'assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dal paragrafo 2.2 del presente bando e dichiarati nel corso della procedura di affidamento, nonché al positivo esito delle procedure previste dalla vigente normativa antimafia. Qualora i documenti acquisiti non comprovino il possesso dei requisiti dichiarati, l'Amministrazione procederà all'annullamento dell'aggiudicazione, all'escussione della cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto alle Autorità competenti. Per la valutazione dei motivi di esclusione si rinvia a quanto disposto dall'art. 80 del D.lgs 50/2016.

Ai fini della stipulazione del contratto di concessione, su richiesta dell'Amministrazione, l'Aggiudicatario dovrà trasmettere alla medesima, **entro il termine stabilito nella medesima nota di richiesta e a pena di decadenza**, la seguente documentazione:

- a) la **GARANZIA DEFINITIVA**, di cui all'art. 6 del disciplinare di concessione con le modalità ivi indicate;
- b) **(*) la FIDEIUSSIONE**, di cui all'art. del disciplinare di concessione, per il pagamento diretto, da parte del comune, degli importi dovuti dal concessionario in adempimento degli obblighi retributivi e contributivi; l'importo della fideiussione è tale da consentire il pagamento di due mensilità, e dei relativi oneri previdenziali a carico del datore di lavoro, per ciascuno dei dipendenti del concessionario, come individuati dal piano sull'occupazione presentato in sede di offerta;
- c) *(qualora aggiudicatario sia un raggruppamento e non abbia già presentato il mandato in sede di gara)* **MANDATO COLLETTIVO SPECIALE** conferito all'Impresa capogruppo dalle Imprese mandanti e la relativa **PROCURA**, risultanti da scrittura privata autenticata, con i contenuti indicati nel punto 4.3 del presente bando di gara;
- d) le **ulteriori DICHIARAZIONI** che potranno essere richieste dal Comune ai fini della stipulazione del contratto.

La stipulazione del contratto, ovvero l'esecuzione d'urgenza, qualora l'Amministrazione intenda avvalersi di tale facoltà, è subordinata altresì agli adempimenti previsti dalla normativa antimafia.

--

7. ULTERIORI INFORMAZIONI

Periodo di validità dell'offerta: gli offerenti avranno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorsi **180 giorni** dalla data di presentazione dell'offerta senza che si sia provveduto alla stipula del relativo contratto e sempreché il ritardo non sia imputabile, totalmente o parzialmente, allo stesso offerente. L'Amministrazione può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.

Qualora l'Aggiudicataria, salvo casi di forza maggiore, non faccia pervenire la documentazione di cui ai precedenti paragrafi 7, entro il sopra citato termine o non aderisca all'invito di stipulare il contratto entro il termine successivamente comunicato all'Impresa aggiudicataria dall'Amministrazione o rifiuti o impedisca la stipulazione stessa, oppure siano rilevate cause ostative alla stipulazione dello stesso contratto ai sensi del D.P.R. 252/98, l'Amministrazione procederà ad incamerare la cauzione provvisoria presentata dalla medesima Impresa, a titolo di risarcimento del danno derivante dalla mancata stipulazione del contratto per colpa dell'aggiudicatario, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni previste dalle altre Leggi vigenti in materia.

(*) Ai sensi di quanto disposto dall'art. 12. 1, comma 5 della L.p. 7/2006 e ss.mm., si precisa che:

- nel disciplinare di concessione allegato al presente bando sono specificate le caratteristiche del **piano sull'occupazione** e il contenuto della **clausola sociale** così come individuate dalla deliberazione di Giunta provinciale n. di data, che dovranno essere rispettate dal concessionario;
- nel progetto di coltivazione allegato al disciplinare sono altresì specificate le **quantità minime di volume da estrarre**, determinate secondo le modalità individuate dalla deliberazione di Giunta provinciale n. di data

(*) Ai sensi di quanto disposto dall'art. 12, comma 4 della L.p. 7/2006 e ss.mm., il canone offerto dal concessionario sarà aggiornato annualmente nella misura minima corrispondente al tasso medio ufficiale d'inflazione.

Il presente bando è pubblicato su

Responsabile del procedimento: dott./dott.ssa

8. TUTELA DELLA PRIVACY

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 garantisce che il trattamento dei dati si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed al diritto alla protezione dei dati.

Il trattamento dei dati che il Comune intende effettuare sarà improntato alla liceità e correttezza nella piena tutela dei suoi diritti e della sua riservatezza ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 196/2003.

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 196/2003 s'informano i concorrenti alla procedura di gara che:

1. i dati forniti dai partecipanti alla gara verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha presentato la documentazione;
2. il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
3. il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura che interessa i concorrenti alla gara di appalto;
4. il titolare del trattamento è il Comune;
5. il responsabile del trattamento è il dott.;

6. in ogni momento il concorrente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 196/2003.

FIRMA

Allegati:

- A: parametri e criteri di valutazione dell'offerta
- B1 e B2: fac-simile di istanza di partecipazione e dichiarazione possesso requisiti
- C: modello per la formulazione dell'offerta economica
- Disciplinare di concessione e relativi allegati (progetto di coltivazione,)

DETERMINAZIONE DEI CONTENUTI DEGLI ELEMENTI DI VALUTAZIONE PER L'AGGIUDICAZIONE DI CAVE DI PORFIDO DI PROPRIETA' PUBBLICA
(art. 12.1 ,comma 3, della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7)

1) Caratteristiche del piano sull'occupazione

Il piano sull'occupazione deve prevedere il numero di addetti che l'offerente si impegna a impiegare, per tutta la durata della concessione, nelle attività di prima, seconda e terza lavorazione del materiale estratto dal lotto di cava. Il numero di addetti è espresso in unità di personale "full time equivalent", ovvero impiegato a tempo pieno secondo quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il settore lapideo.

Decorsa la metà della durata della concessione è ammessa una riduzione massima del 20 % per l'ipotesi in cui la riduzione avviene in ragione di motivate e dimostrabili difficoltà economiche del concessionario, previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, individuate nelle rappresentanze locali delle organizzazioni che siano state ammesse al negoziato per l'ultimo rinnovo del contratto collettivo nazionale applicato dall'impresa interessata; in quest'ultimo caso il concessionario comunica tempestivamente al comune la riduzione e le ragioni che la giustificano; quando i soggetti coinvolti lo ritengono opportuno, il comune può partecipare al confronto; quando il concessionario riduce i livelli occupazionali al di sotto della soglia prevista dal piano sull'occupazione, senza il confronto con le organizzazioni sindacali o in difformità all'esito del confronto, il comune lo diffida ad avviare il confronto o a rispettarne l'esito e, decorsi inutilmente sessanta giorni, dichiara la decadenza. Qualora il numero di occupati scenda al di sotto della soglia prevista dal piano sull'occupazione per atti non imputabili all'impresa – quali, ad esempio, dimissioni volontarie, collocamenti in quiescenza, scadenza del termine finale del rapporto - il livello occupazionale minimo deve essere reintegrato entro sei mesi dalla sua riduzione, mediante assunzione di nuovo personale da adibire anche a mansioni diverse da quelle già svolte dal personale cessato.

2) Criteri per il calcolo del prezzo unitario a base d'asta

Il prezzo unitario a base d'asta viene stabilito dal comune, con una delle seguenti modalità:

- sulla base delle conoscenze del giacimento acquisite mediante verifiche di resa, autocertificazioni, etc., relative a precedenti coltivazioni del giacimento medesimo;
- perizia tecnica che valuti la qualità della roccia, la situazione della cava in termini di facilità di coltivazione, presenza o meno di gradonatura, caratteristiche di accesso, distanza dalle principali vie di comunicazione, etc.

3) Modalità di calcolo della quantità minima di volume da estrarre prevista dal progetto di coltivazione

La quantità minima di materiale da estrarre annualmente corrisponde al 40 % della media annua del volume previsto dal progetto di coltivazione in relazione alla durata della concessione. Quando per tre anni consecutivi la quantità di materiale estratto annualmente dal concessionario è inferiore al 40 per

cento della media annua, il Comune dichiara la decadenza della concessione, salvo che egli sia stato motivatamente autorizzato dalla Giunta provinciale ad estrarre una quantità inferiore a tale soglia.

4) Contenuto della clausola sociale

Il concessionario subentrante, qualora abbia l'esigenza di disporre di ulteriore manodopera rispetto a quella già assunta alle proprie dipendenze, di cui si avvale per lo svolgimento delle attività rientranti fra quelle oggetto del contratto, deve prioritariamente assumere gli stessi addetti che operavano alle dipendenze del concessionario uscente, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con la sua organizzazione d'impresa.

[Legenda]

Evidenziati in grigio e con nota (*), gli elementi vincolanti del documento, perché previsti dalla legge o perché recepite in deliberazione della Giunta provinciale, vincolante ex art. 12.1 co. 5 l.p. n. 7/2006.

Le restanti parti del documento costituiscono linea guida per le Amministrazioni concedenti, dalle quali è comunque possibile discostarsi responsabilmente, nel rispetto dei principi relativi all'affidamento di contratti pubblici (art. 4 d.lgs. 50/2016).

ALLEGATO A

PARAMETRI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA

MODALITÀ DI FORMULAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta dovrà essere composta rispettivamente da un'**OFFERTA TECNICA** e da un'**OFFERTA ECONOMICA**, redatte in conformità alle prescrizioni del presente documento.

Le offerte dovranno essere presentate in **due distinte buste (o plichi)** adeguatamente chiuse e sigillate con le medesime modalità previste per il plico esterno di cui al paragrafo 1 del bando di gara, recanti all'esterno: la denominazione dell'impresa, la scritta rispettivamente: "**BUSTA B: OFFERTA TECNICA**" e "**BUSTA C: OFFERTA ECONOMICA**" e l'oggetto della gara. Esse andranno, quindi, inserite **nel plico unico esterno** unitamente alla BUSTA A contenente la documentazione amministrativa.

L'aggiudicazione sarà effettuata mediante **offerta economicamente più vantaggiosa**. L'aggiudicazione verrà disposta nei confronti del soggetto che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa e, quindi, che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto risultante dalla somma del punteggio attribuito all'offerta tecnica e del punteggio attribuito all'offerta economica.

In caso di parità di punteggio, l'individuazione dell'impresa aggiudicataria avverrà mediante estrazione a sorte in seduta pubblica. Si precisa altresì che le **offerte duplici, parziali, con alternative o comunque condizionate** non saranno ritenute valide e **saranno escluse**.

L'amministrazione procederà all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida purché la stessa sia ritenuta conveniente o idonea per l'Amministrazione in relazione all'oggetto della concessione e alle prescrizioni degli atti di gara.

L'offerta sarà valutata in funzione degli elementi di seguito individuati:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE	Totale 100 punti
A) OFFERTA ECONOMICA : canone annuo al mc	40 ⁽¹⁾
B) OFFERTA TECNICA suddivisa per i seguenti elementi di valutazione	60 ⁽¹⁾

(1)(*) Prescrizioni relative al peso da attribuire al prezzo e agli elementi dell'offerta tecnica

Alla valutazione degli elementi inerenti l'offerta tecnica sono attribuiti non meno di punti 50/100. Essi sono assegnati ai diversi elementi di valutazione, obbligatoriamente considerati ai sensi dell'art. 12.1 co. 1 l.p. 7/2006, secondo la ripartizione di seguito indicata. Alla valutazione dell'offerta economica sono attribuiti non meno di punti 40/100.

L'Amministrazione banditrice determina l'impiego dei rimanenti punti 10/100, destinandoli in tutto o in parte:

- ad incrementare il punteggio attribuibile per uno o più elementi di valutazione dell'offerta tecnica previsti dalla legge, tra cui quanto previsto all'art. 12.1 co. 2;
- a valorizzare elementi di valutazione dell'offerta tecnica ulteriori rispetto a quelli obbligatoriamente considerati;
- ad incrementare il punteggio attribuito all'offerta economica.

B1. (*) Possesso, al momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, di marchi di cui all'art. 23bis comma 1 della legge provinciale sulle cave

o. in alternativa.

Impegno a produrre materiali dal pregio tecnico e dalle caratteristiche conformi a quelle indicate nell'allegato A, con riferimento all'intero volume prodotto nel corso della concessione.

Punteggio attribuito (in misura fissa): 5 punti

Note: *Il pregio tecnico e le caratteristiche del materiale ottenuto, ed il possesso del marchio di cui all'art 23 bis, comma 1 (che deve essere posseduto al momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte), sono valutati alternativamente.*

Il pregio tecnico e le caratteristiche del materiale ottenuto che l'offerente si impegna eventualmente a rispettare, al fine di ottenere il punteggio in questione, sono previamente individuate dall'Amministrazione concedente in apposito allegato, tenendo conto delle tipologie di materiale ottenibile alla luce della qualità del materiale estraibile dal lotto dall'Amministrazione concedente, anche tenendo conto delle caratteristiche del materiale del lotto oggetto di concessione. Esse possono essere formulate con riferimento a più categorie di prodotto (es: cubetti ecc.). Il Concessionario che si sia impegnato a rispettarle avrà facoltà di diversificare la sua produzione con riferimento alle diverse categorie di prodotti, purché l'intero volume del materiale prodotto e per tutta la durata della concessione. L'Amministrazione concedente vigila periodicamente sul rispetto dell'impegno in oggetto e, in caso di gravi inadempimenti, dichiara la decadenza della concessione ex art. 28 co. 1 l.p. n. 7/2006.

B2. (*) Possesso, al momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, di uno o più marchi di qualità diversi da art. 23bis comma 1 della legge provinciale sulle cave, tra quelli di seguito individuati:

- Marchio A - punti ...

- Marchio B - punti...

-

Punteggio attribuibile, anche nel caso in cui si posseggano più marchi: fino a 2 punti

Note: *l'Amministrazione concedente individua previamente i marchi meritevoli di valutazione ed il punteggio attribuibile per il possesso di ciascuno di essi, fermo restando il limite massimo di 2 punti.*

B3. (*) Impegno ad effettuare lavorazioni ulteriori alla seconda che richiedono elevata specializzazione, con riferimento ad almeno il 20 % del materiale annualmente prodotto, a partire dal secondo anno della concessione.

Nel caso in cui l'offerente intenda assumere tale impegno, l'offerta è corredata da una relazione tecnica che consenta di valutare la tipologia di lavorazione proposta, i quantitativi considerati e i tempi di attivazione.

Punteggio attribuibile: fino a 4 punti

Note: *la Commissione tecnica attribuisce discrezionalmente il punteggio, nell'ambito del range individuato, valutando l'entità ed il livello di specializzazione delle risorse umane impiegate per la lavorazione proposta, la quantità di prodotto così lavorato ed i tempi di attuazione della stessa. Si ritiene opportuno prevedere che non sia attribuito alcun punteggio qualora l'impegno ad effettuare le lavorazioni in questione sia limitato a quote inferiori al 20% del materiale annualmente prodotto, a partire dal secondo anno della concessione.*

B4. (*) Impegno a ricorrere a processi di abbattimento della roccia, diversa da quella tradizionale con esplosivo ed anche innovativa, che garantiscano un'elevata resa della cava, con riferimento ad almeno il per il 20% del volume abbattuto su base annua, per tutta la durata della concessione.

Punteggio attribuibile: fino a 5 punti

Note: *l'Amministrazione concedente potrà eventualmente predeterminare il punteggio attribuito per l'impiego di tecniche note di abbattimento efficiente della roccia (ad es.: utilizzo del filo diamantato o del "martellone"), ferma restando la possibilità per l'offerente di proporre l'utilizzo di tecniche innovative e diverse da quelle indicate, purché una relazione tecnica allegata all'offerta consenta di valutare l'effettivo livello di riduzione degli scarti assicurato dalle modalità proposte. Si ritiene opportuno prevedere che non sia*

attribuito alcun punteggio qualora l'impegno ad utilizzare i predetti processi di abbattimento della roccia sia limitato a quote inferiori al 20% del volume abbattuto su base annua, per l'intera durata della concessione.

B5. (*) Possesso, al momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, delle seguenti certificazioni etiche o ambientali:

- certificazione etica SA8000: 4 punti

-

- certificazione ambientale 14001: 4 punti

- certificazione ambientale EMAS: 5 punti

-

Punteggio attribuibile, anche nel caso in cui si posseggano più certificazioni: fino a 4 punti per certificazioni etiche e fino a 5 punti per certificazioni ambientali

Note: *l'Amministrazione concedente individua previamente i marchi meritevoli di valutazione ed il punteggio attribuibile per il possesso di ciascuno di essi, fermi restando i limiti massimi suindicati*

B6. (*) Riduzione dell'impatto ambientale nel processo di lavorazione, mediante l'impegno all'implementazione di misure ulteriori rispetto a quanto già individuato come obbligatorio per legge o nei programmi di attuazione comunali.

L'impegno eventualmente espresso dall'offerente deve essere corredata da una relazione tecnica che consenta di valutare la qualità e l'impatto delle procedure proposte, oltre ai tempi previsti per la loro implementazione.

Sono attribuiti:

- fino a 2 punti per misure finalizzate all'abbattimento delle polveri nel processo di estrazione e lavorazione;

- fino a 2 punti per misure finalizzate alla riduzione dell'inquinamento acustico nel processo di estrazione e lavorazione;

- fino a 1 punto per misure finalizzate a ridurre i disagi e l'inquinamento atmosferico ed acustico causato dal traffico pesante generato dall'attività estrattiva e di lavorazione.

Punteggio attribuibile: fino a 5 punti

Note: *si suggerisce di predeterminare, nell'ambito del suindicato tetto complessivo di 6 punti, il punteggio massimo attribuibile per i diversi ambiti di applicazione delle misure in oggetto, al fine di stimolare la progettazione di interventi che rispondano alle diverse esigenze individuate. La Commissione tecnica attribuisce discrezionalmente il punteggio, nell'ambito del range individuato, valutando il livello di qualità ed impatto delle azioni prospettate, ed i tempi di attuazione delle stesse. Il disciplinare potrà eventualmente prevedere che il concessionario sia tenuto a presentare rapporti periodici, anche basati sugli esiti di esami ambientali realizzati a proprio carico, utili al fine di valutare l'effettiva implementazione delle misure promesse.*

B7. (*) Impegno a garantire il rispetto di un piano occupazionale formulato dall'offerente evidenziando il numero di addetti della prima, seconda e terza lavorazione che si intende adibire alle suddette attività per tutto il periodo di durata della concessione. Il numero di addetti è espresso in unità di personale "full time equivalent", ovvero impiegato a tempo pieno secondo quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il settore lapidei, Resta ferma la possibilità per il concessionario di procedere alla successiva riduzione del personale impiegato, nelle forme e nei limiti previsti dal disciplinare di concessione.

Punteggio attribuibile: fino a 10 punti

Note: *Le caratteristiche del piano occupazionale determinate dalla Giunta provinciale sono vincolanti ex art. 12.1, co. 3 lett. b e co. 5 l.p. n. 7/2006. Viene assegnato il punteggio massimo all'offerente che indichi il maggior numero di occupati, procedendo all'assegnazione dei punteggi agli altri secondo il metodo dell'interpolazione lineare.*

B8. (*) Impegno a mettere a disposizione dei lavoratori dotazioni, ulteriori rispetto a quelle obbligatorie perché stabilite da leggi e regolamenti, volte a garantire un ambiente di lavoro più sicuro, salubre e confortevole.

L'offerta deve essere corredata da una relazione tecnica che consenta di valutare la qualità delle soluzioni proposte.

Sono attribuiti:

- fino a 5 punti per la realizzazione di strutture/capannoni chiusi per la lavorazione del materiale, dotati di sistemi di abbattimento polveri, rumori, etc.
- fino a 5 punti per l'introduzione di ulteriori misure

Punteggio attribuibile: fino a 10 punti

Note: La Commissione tecnica attribuisce discrezionalmente il punteggio, nell'ambito del range individuato, valutando il livello di qualità ed impatto delle azioni prospettate, ed i tempi di attuazione delle stesse.

B9. Ulteriori elementi di valutazione dell'offerta tecnica

Punteggio massimo attribuibile: punti 10

Note: Qualora l'Amministrazione concedente non abbia optato per una diversa allocazione dei 10 punti in questione, tra le opzioni ammissibili sopra esposte.

Al fine di consentire la valutazione tecnica dell'offerta da parte della Commissione tecnica, essa deve necessariamente evidenziare gli elementi che consentono la valutazione e l'attribuzione dei punteggi secondo quanto indicato nel presente documento e negli atti di gara.

Gli impegni assunti con gli elaborati costituenti l'offerta tecnica costituiranno altrettante obbligazioni contrattuali nel rispetto di quanto prescritto dal disciplinare di concessione, i cui contenuti costituiscono caratteristiche minime inderogabili del servizio. Nel caso di grave o reiterato inadempimento agli impegni assunti dal concessionario con la propria offerta tecnica, l'Amministrazione concedente si riserva di dichiarare la decadenza della concessione ai sensi dell'art. 28 co. 1 l.p. n. 7/2006.

Il punteggio complessivo dell'offerta sarà attribuito secondo la seguente formula:

$$C_a = \sum_n [W_i * V_{(a)i}]$$

dove:

C_a = indice di valutazione dell'offerta (a)

n = numero totale degli elementi di valutazione

$V_{(a)i}$ = coefficiente di prestazione dell'offerta (a) rispetto all'elemento (i) variabile tra 0 e 1

W_i = punteggio attribuito all'elemento di valutazione (i)

\sum_n = sommatoria

Sugli elementi di valutazione discrezionali i coefficienti $V_{(a)i}$ saranno determinati attraverso la media dei coefficienti, variabili tra 0 e 1, attribuiti discrezionalmente dai singoli membri della Commissione tecnica secondo quanto di seguito specificato:

- coefficiente pari a 0,0 nel caso in cui l'elemento in esame risulti "non trattato" o gli impegni offerti non corrispondano alla soglia minima di apprezzabilità eventualmente stabilita per il singolo elemento.
- coefficiente pari a 0,1 nel caso in cui l'elemento in esame risulti trattato in modo "assolutamente inadeguato"

- coefficiente pari a 0,2 nel caso in cui l'elemento in esame risulti trattato in modo "inadeguato"
- coefficiente pari a 0,3 nel caso in cui l'elemento in esame risulti trattato in modo "gravemente carente"
- coefficiente pari a 0,4 nel caso in cui l'elemento in esame risulti trattato in modo "carente"
- coefficiente pari a 0,5 nel caso in cui l'elemento in esame risulti trattato in modo "insufficiente"
- coefficiente pari a 0,6 nel caso in cui l'elemento in esame risulti trattato in modo "sufficiente"
- coefficiente pari a 0,7 nel caso in cui l'elemento in esame risulti trattato in modo "discreto"
- coefficiente pari a 0,8 nel caso in cui l'elemento in esame risulti trattato in modo "positivo"
- coefficiente pari a 0,9 nel caso in cui l'elemento in esame risulti trattato in modo "buono"
- coefficiente pari a 1,0 nel caso in cui l'elemento in esame risulti trattato in modo "ottimo".

Terminata la procedura di attribuzione dei coefficienti, si procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni elemento da parte di tutti i membri della Commissione tecnica in coefficienti definitivi, riportando a 1,00 (uno) la media più alta ottenuta e proporzionando, conseguentemente, a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

La procedura di riparametrazione verrà poi applicata al punteggio complessivo, in modo tale che qualora nessun concorrente abbia ottenuto, per l'intera offerta tecnica, il punteggio massimo assegnabile, pari a 60 punti, si procederà all'ulteriore riparametrazione dei punteggi totali complessivi, riportando a 60 il punteggio complessivo più alto e proporzionando a tale punteggio massimo i punteggi complessivi provvisori prima calcolati.

Si precisa che nei conteggi per l'attribuzione di tutti i coefficienti/punteggi, si terrà conto delle prime due cifre decimali con arrotondamento all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a 5.

MODALITA' DI REDAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

L'offerta tecnica dovrà consistere in **una relazione dettagliata formato A4** verticale ed articolata in 8 capitoli rubricati in modo corrispondente agli 8 elementi di valutazione sopra esposti.

La relazione nel suo complesso dovrà essere composta da **non più di 40 facciate (oltre a copertina ed indice)**. Le facciate eccedenti tale numero non saranno valutate dalla Commissione.

L'offerta tecnica deve essere inserita in una busta sigillata denominata "BUSTA B: OFFERTA TECNICA"

MODALITA' DI REDAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica è costituita dal "**modello per la formulazione dell'offerta economica**" (ALLEGATO C) da inserire nella busta C "OFFERTA ECONOMICA".

L'offerta dovrà essere **in regola con l'imposta di bollo (una marca da bollo da € 16,00 euro)**.

La compilazione dell'offerta economica avviene mediante l'indicazione da parte del concorrente della percentuale di rialzo offerta rispetto al canone annuo al mc posto a base di gara, da esprimersi in cifre ed in lettere (con l'avvertenza che in caso di discordanza tra l'importo indicato in cifre e l'importo indicato in lettere prevarrà l'importo indicato in lettere), con tre cifre decimali dopo la virgola.

All'offerta economica verrà attribuito un punteggio massimo di (X) punti, con la seguente formula:

$$P_i = (X) * V_i$$

dove $V_i = (R_i / R_{max})$

dove:

V_i = coefficiente compreso tra 0 e 1, da moltiplicarsi per il peso assegnato all'elemento prezzo

Ri = rialzo percentuale offerto dal concorrente i-simo

Rmax = rialzo percentuale massimo offerto in gara

Si evidenzia che in nessun caso, a **PENA DI ESCLUSIONE**, al di fuori della busta contenente l'offerta economica, potrà essere inserito alcun documento contenente indicazioni di importi, neppure indicativi.

Comporta **L'ESCLUSIONE AUTOMATICA** dell'offerta:

- la mancata sottoscrizione del modello, con le modalità di seguito indicate;
- la mancata indicazione della percentuale di rialzo offerta (qualora non sia validamente espressa né in cifre né in lettere);
- la presentazione di offerte in diminuzione rispetto al canone annuo al mc posto a base di gara;

MODALITÀ' DI SOTTOSCRIZIONE DELL'OFFERTA TECNICA E L'OFFERTA ECONOMICA

L'offerta tecnica e l'offerta economica dovranno essere **entrambe sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa** (o da persona in possesso dei poteri di impegnare l'impresa), a **PENA DI ESCLUSIONE** dalla gara.

Nel caso di **imprese riunite in raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito**, l'offerta tecnica e l'offerta economica dovranno **essere entrambe sottoscritte dal legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata**, a **PENA DI ESCLUSIONE** dalla gara.

Nel caso di **imprese riunite in raggruppamento temporaneo di imprese già costituito**, l'offerta tecnica e l'offerta economica dovranno essere **entrambe sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa capogruppo**, a **PENA DI ESCLUSIONE** dalla gara.